

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 22-D  
(Urgenza)

**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO  
AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 25 giugno 1948*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 27 luglio 1948 (Stampato n. 7)*

**PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**(DE GASPERI)**

**E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**

**(GRASSI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 28 luglio 1948*

**Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti  
del Presidente della Repubblica**

*Presentata alla Presidenza il 25 novembre 1948*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati nella seduta del 25 giugno 1948, fu modificato dal Senato della Repubblica e trasmesso di nuovo alla Camera dei deputati; preso in esame dalla Commissione, venne presentato nella seduta del 16 corrente all'approvazione dell'Assemblea, che lo ha rinviato per un ulteriore esame alla Commissione, mancando la relazione scritta ed essendo stati presentati una serie di emendamenti.

L'esame approfondito da parte del Senato della Repubblica e le modifiche apportate, impongono una valutazione adeguata alla necessità di fare in modo che la legge, la quale ha una importanza fondamentale nell'ordinamento costituzionale, sia redatta in modo il più possibile rispondente alle esigenze.

Per il raggiungimento di questo scopo la Commissione si è innanzi tutto posto il quesito della possibilità di un riesame com-

pleto del disegno di legge, anche nelle parti per le quali il Senato non ha apportato modificazioni al testo già approvato dalla Camera dei deputati. Nella sua maggioranza la Commissione ha manifestato l'avviso, già espresso in altra occasione dall'onorevole Orlando in seno alla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1917, che dal punto di vista formale, quando un disegno di legge ritorna alla Camera dei deputati perché non approvato dal Senato nel testo già approvato dalla Camera, questa ha piena libertà di discussione e di deliberazione, salvo a valutare dal punto di vista sostanziale l'opportunità e la necessità di ritornare sulle decisioni già prese. A conforto di questa tesi sta la disposizione contenuta nell'articolo 72 della Costituzione, per cui ogni disegno di legge è approvato articolo per articolo e con votazione finale, il che importa che dal punto di vista formale solo allora si manifesta una concorde volontà definitiva delle due Camere quando il disegno di legge sia approvato in uno stesso testo con votazione finale. Comunque, a prescindere dalla questione di carattere generale, è fuori dubbio che, essendo ogni disegno di legge approvato articolo per articolo, quando un articolo non è approvato tanto dalla Camera quanto al Senato nello stesso testo, la Camera dei deputati, che riesamina il progetto già esaminato dal Senato, ha il potere di apportare all'articolo stesso modificazioni. Ora tutte le modificazioni, che vengono proposte, si riferiscono unicamente agli articoli modificati dal Senato.

Per il primo articolo, il Senato ha creduto di sostituire alla formula del testo ministeriale, fatta propria dalla Camera: « La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato », la formula « Le due Camere del Parlamento hanno approvato ». La modifica, senza dubbio, peggiora notevolmente la formulazione dell'articolo e non ha giustificazione alcuna, perché la formula proposta dalla Camera dei deputati riproduceva in modo testuale la disposizione contenuta nell'articolo 55 della Costituzione, che stabilisce che il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, formula che non ha, né può avere, il significato di indicare alcuna preminenza di una Camera sull'altra. Ad ogni modo, essendo stato, sia pure infondatamente, sollevato il dubbio che la formula adottata dal Governo e dalla Camera potesse lasciare adito a pensare ad una preminenza di una

Camera sull'altra, la Commissione ritiene che non è il caso di insistere sulla formula precedentemente adottata.

Appare, invece, opportuno modificare l'articolo 1 nel senso di aggiungere nella formula alle parole: « Repubblica italiana », le parole « In nome del Popolo », al fine di porre in rilievo che la sovranità, che si attua e si realizza attraverso lo svolgimento della funzione legislativa, appartiene al popolo, come stabilisce tassativamente la Costituzione nell'articolo 1.

Nello stesso articolo 1 del testo approvato dal Senato appare, inoltre, opportuno aggiungere, là dove si dice che « le due Camere del Parlamento hanno approvato », la indicazione della data e ciò per meglio garantire l'osservanza dell'obbligo stabilito dall'articolo 73 della Costituzione, per cui le leggi sono promulgate entro un mese dall'approvazione, e per rendere più agevole il controllo del Parlamento sulla osservanza della predetta norma.

Per l'articolo 2, la Commissione ritiene utile proporre una modifica di mera forma alla formula che il Senato ha approvato e che il Senato stesso ha ritenuto non del tutto soddisfacente. Alle parole: « Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna di esse, », è opportuno sostituire le parole: « Le due Camere, ciascuna con la maggioranza dei due terzi dei componenti ». Appare, altresì, opportuno aggiungere la menzione della data di approvazione della legge da parte delle due Camere e ciò per le ragioni già espresse a proposito dell'articolo 1.

Per l'articolo 6 la Commissione nella sua maggioranza ritiene opportuna la soppressione del capoverso, perché, nel caso di irregolarità di pura forma nella legge, il Ministro competente può eccitare il potere del Capo dello Stato a restituire la legge al Parlamento con messaggio motivato. Non è apparsa, invece, opportuna la sospensione, con atto amministrativo del Guardasigilli, dell'esecutorietà di un atto legislativo, esecutorietà derivante *ope legis* dalla promulgazione da parte del Capo dello Stato.

Per l'articolo 7 e per l'articolo 8 la Commissione crede, anzitutto, che, essendosi stabilito in modo tassativo negli articoli 1 e seguenti che le leggi e i decreti prima sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e poi inseriti nella raccolta, è evidente che la disposizione dell'articolo 7, la quale riflette la inserzione delle leggi e dei decreti nella Raccolta

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

deve seguire e non precedere la disposizione di cui all'articolo 8.

Per l'articolo 7 la Commissione concorda con il Senato nella precisazione che l'inserzione riflette anche i decreti, aventi forza di legge, ma è dell'avviso che il terzo comma: « Sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i decreti che riguardino enti o persone singole, in quanto basti darne diretta comunicazione agli interessati, e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato » venga soppresso o sostituito con il seguente: « Sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i decreti che riguardino particolari enti od organizzazioni, ovvero persone singole, cui basti darne diretta comunicazione ». Con la formula proposta viene evitato l'assurdo di consacrare in una disposizione legislativa l'esistenza di decreti, aventi forza di legge e quindi obbligatori per tutti i cittadini e non inseriti nella Raccolta, la quale costituisce per questo stesso disegno di legge uno dei due atti della pubblicazione; e viene soddisfatta d'altra parte, l'esigenza di non dare pubblicità ad alcuni decreti, destinati a disciplinare particolari servizi od attività dello Stato, di cui non è opportuna la conoscenza

se non da parte di coloro che sono preposti ai servizi od alle attività stesse (ad esempio, decreti riflettenti la organizzazione del servizio chimico militare o la costruzione di mezzi bellici ecc.).

Per l'articolo 8, per le medesime ragioni indicate per lo stesso comma dell'articolo 7, si propone di sopprimere il terzo comma, ovvero di sostituirlo con il seguente: « Sono esclusi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti che riguardino particolari enti od organizzazioni, ovvero persone singole e per cui sia sufficiente dare diretta comunicazione agli interessati ».

Per l'articolo 9 si propone la soppressione.

La Commissione ritiene che, se la Camera dei deputati vorrà approvare i proposti emendamenti, la legge potrà meglio realizzare lo scopo per il quale è posta in essere e soddisfare anche la profonda esigenza del rispetto della Costituzione, che la legge stessa è destinata ad attuare nella parte relativa alla promulgazione ed alla pubblicazione delle leggi e dei decreti.

TESAURO, *Relatore.*

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento hanno approvato:

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(Testo della legge).

« La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

ART. 2.

La promulgazione delle leggi costituzionali, che siano state approvate da ciascuna delle Camere con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Le due Camere del Parlamento, con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna di esse, hanno approvato;

« Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge).

« La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Re-

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« Le due Camere del Parlamento in data (segue l'indicazione della data) hanno approvato:

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

« REPUBBLICA ITALIANA

« IN NOME DEL POPOLO

« Le due Camere del Parlamento, ciascuna con la maggioranza dei due terzi dei componenti, in data (segue l'indicazione della data) hanno approvato;

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

**Nota.** — *Le aggiunte e le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica sono indicate mediante sottolineatura.*

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

« pubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

## ART. 3.

I decreti del Presidente della Repubblica, che debbano essere inseriti nella Raccolta ufficiale, sono emanati con la formula:

« REPUBBLICA ITALIANA

« Il Presidente della Repubblica,  
« Sulla proposta del Ministro...,  
« Emanava il seguente decreto:

(Testo del decreto).

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

Quando per legge è richiesto il parere del Consiglio di Stato o è intervenuta una deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa menzione di tali adempimenti prima della indicazione del Ministro proponente, con le parole:

« Udito il parere del Consiglio di Stato;  
« Sentito il Consiglio dei Ministri ».

Nei casi indicati dall'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, il decreto deve far menzione della necessità ed urgenza ed essere munito della clausola della presentazione alle Camere per la conversione in legge.

## ART. 4.

Le leggi debbono portare, nella fine, la data, la firma del Presidente della Repubblica e le controfirme del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro proponente.

I decreti debbono portare, nella fine, la data, la firma del Presidente della Repubblica, la controfirma del Ministro proponente e, qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri, anche la controfirma del Presidente del Consiglio dei Ministri.

## ART. 5.

La « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana » è posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli; all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione degli atti si provvede secondo le norme stabilite in questa legge e nei regolamenti.

## ART. 3.

*Identico.*

## ART. 4.

*Identico.*

## ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

Gli originali delle leggi promulgate e dei decreti emanati dal Presidente della Repubblica, che debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale, sono trasmessi al Ministro Guardasigilli, che appone ad essi il proprio « visto » e il gran sigillo dello Stato.

Se il Guardasigilli rilevi irregolarità di pura forma nella legge, sospende il visto e la apposizione del sigillo e ne fa, non oltre cinque giorni da quello in cui ha ricevuto il provvedimento, relazione alle due Camere del Parlamento.

ART. 8.

Le leggi promulgate e munite del « visto » del Guardasigilli e del sigillo dello Stato sono immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* e inserite nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

I decreti del Presidente della Repubblica sono trasmessi a cura del Guardasigilli alla Corte dei conti per la registrazione e sono pubblicati e inseriti non appena registrati.

Sono esclusi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato.

Nella *Gazzetta Ufficiale* sono pubblicati altresì i decreti ministeriali che interessano la generalità dei cittadini.

Salvo autorizzazione del Guardasigilli e del Ministro che ha proposto l'emanazione del decreto, è vietato rendere di pubblica ragione nel testo integrale i decreti che non siano stati ancora pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 7.

Nella Raccolta ufficiale si inseriscono le leggi e i decreti del Presidente della Repubblica italiana, con aggiunta, per questi ultimi, la menzione della loro registrazione alla Corte dei conti. Sono inseriti per esteso:

1°) tutte le leggi;

2°) i decreti aventi forza di legge e quelli necessari per l'esecuzione delle leggi o la cui integrale conoscenza interessi la generalità dei cittadini.

ART. 6.

*Identico.*

*Soppresso.*

ART. 7.

*Identico.*

*Identico.*

Sono esclusi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i decreti che riguardino particolari enti o organizzazioni, ovvero persone singole e per cui sia sufficiente dare diretta comunicazione agli interessati.

*Identico.*

*Identico.*

ART. 8.

*Identico:*

1°) *identico;*

2°) *identico.*

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

I decreti che non presentino tale interesse sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta per sunto o estratto.

Sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i decreti che riguardino enti o persone singole, in quanto basti darne diretta comunicazione agli interessati, e inoltre quelli la cui pubblicità potrebbe nuocere agli interessi dello Stato.

Quando si tratti di un codice, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale la sola legge di approvazione di esso e formare del codice un volume separato.

## ART. 9.

Perché la pubblicazione di un decreto possa essere ritenuta nociva agli interessi dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, occorre che tale carattere sia riconosciuto dal Consiglio dei Ministri.

## ART. 10.

Gli atti inseriti nell'annata a cui si riferiscono, devono avere una sola numerazione progressiva, oltreché nella Raccolta in volumi, anche nella pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per le leggi costituzionali deve essere adottata una numerazione autonoma.

## ART. 11.

In capo ad ogni legge o decreto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta ufficiale, devono indicarsi la data, il numero assegnato a ciascuno di essi a norma dell'articolo precedente e l'argomento. Quando si tratta di leggi costituzionali deve indicarsi anche tale qualifica.

Per la pubblicazione nella Raccolta deve anche aggiungersi la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è avvenuta la pubblicazione.

## ART. 12.

Fino a che non se ne provi l'inesattezza, mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal Ministro Guardasigilli o dall'Archivio di Stato, la stampa ufficiale delle leggi e dei decreti sia nella Raccolta in volumi, sia nella *Gazzetta Ufficiale*, sia in fogli separati, si presume conforme all'originale e costituisce testo legale degli atti anzidetti.

*Identico.*

Sono in ogni caso esclusi dalla Raccolta i decreti che riguardino particolari enti od organizzazioni, ovvero persone singole, cui basti darne diretta comunicazione.

*Identico.*

## ART. 9.

*Soppresso.*

## ART. 10.

*Identico.*

## ART. 11.

*Identico.*

## ART. 12.

*Identico.*

ART. 13.

Gli originali delle leggi e dei decreti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e inseriti nella Raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del Guardasigilli.

Questi, cessata la necessità di ritenerli presso il Ministero, ne cura la consegna all'Archivio di Stato di Roma.

ART. 14.

Le formule di promulgazione delle leggi abrogative, a seguito del *referendum* popolare previsto dall'articolo 75 della Costituzione, e di quelle costituzionali per le quali è prevista dall'articolo 138, comma secondo, della medesima, la possibilità di *referendum*, saranno stabilite con la legge che determinerà le modalità di attuazione del *referendum*, a sensi dell'articolo 75, ultimo comma, della Costituzione.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 13.

*Identico.*

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

*Identico.*